



**AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE**

**Aggiornamento  
del  
Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale  
(PGDAC.2)**


**Documento di Consultazione specifica  
(DoC.4)  
in preparazione del progetto di piano**

*Prima elaborazione della proposta del progetto  
di aggiornamento del PGDAC*

*Sintesi non tecnica  
per decisori politici e portatori d'interesse*

*Luglio 2014*

*Per cominciare ...*



*La precisione non è la verità.*

**Henri Matisse**

*Talvolta ciò che è più importante viene tralasciato a favore di ciò che è più misurabile.*

**René Dubos**

*Non ci si può sbarazzare dell'indeterminatezza nel mondo della logica più di quanto della frizione nella meccanica.*

**Charles Sanders Peirce**

*Finché le leggi della matematica si riferiscono alla realtà, non sono certe. E finché sono certe non fanno riferimento alla realtà.*

**Albert Einstein**

*Non appena aumenta la complessità, le affermazioni precise perdono significato e le affermazioni che hanno significato perdono di precisione.*

**Lotfi Zadeh**

## Premessa

Questa *Sintesi non tecnica* ha lo scopo di fornire una chiave di lettura del *documento tecnico* di consultazione specifica “Prima elaborazione della proposta del progetto di aggiornamento del PGDAC” ai decisori politici e ai portatori d’interesse.

Per dare un immediato riscontro alle questioni che il documento tecnico affronta, i paragrafi seguono la stessa numerazione e riportano lo stesso titolo dei corrispondenti paragrafi del documento tecnico. Nonostante i singoli temi non possano essere disgiunti gli uni dagli altri, la suddivisione è parso l’unico strumento a disposizione in grado di dare la giusta chiarezza espositiva alle questioni affrontate. Dove opportuni sono stati evidenziati i collegamenti trasversali.

### § 0) *Introduzione al progetto di aggiornamento del PGDAC*

L’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale (PGDAC.2), pur essendo un piano di settore o, come recita l’art. 117 del D. Lgs. n. 152/2006, una “articolazione interna del Piano di bacino distrettuale”, deve conseguire un grado di integrazione con le altre strategie settoriali che – data la funzione “vitale” dell’elemento *acqua* – direttamente o indirettamente incidono sui caratteri quantitativi e qualitativi della risorsa idrica, sul ciclo naturale di questa e in generale sui corpi idrici all’interno dei quali l’acqua si trova. Il PGDAC.2 (unitamente ai Piani regionali di Tutela delle Acque – vedi oltre) non può “modificare” gli indirizzi strategici degli altri settori interferenti ma, tenendone conto, deve ricercare quella forma di integrazione (misure) che determina un sistema di pianificazione al tempo stesso congruente e sostenibile.

Per tale motivo è importante avere cognizione di causa dei rapporti di reciproco condizionamento che il PGDAC.2 instaura con gli altri piani di settore.

### § 1) *Premessa sui rapporti istituzionali*

Il tema della *governance* è fattore centrale per l’attuazione del PGDAC.2 e dei connessi Piani regionali di Tutela delle Acque aggiornati (PTA.2).

Un quadro istituzionale che non ne tenesse conto sarebbe responsabile del fallimento di un sistema di pianificazione che pur nella sua articolazione (e complessità, come l’ha qualificato la Commissione Europea) è l’espressione più elevata del principio di sussidiarietà del riformato articolo 118 della Costituzione Italiana.

Si riporta per chiarezza espositiva l’art. 118 della Costituzione:

#### *Art. 118*

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Soggetti attivi del PGDAC.2 sono dunque le Amministrazioni centrali (attraverso i Ministeri che siedono negli organi dell’Autorità di bacino), le Regioni del distretto (che siedono negli organi dell’Autorità), gli Enti locali ricompresi nelle giurisdizioni regionali e i soggetti privati, “singoli o associati” come recita l’ultimo comma dell’articolo 118.

A tutti questi soggetti, titolari di funzioni proprie e/o attribuite dal vigente ordinamento, il PGDAC.2 offre un quadro organizzativo per l’esercizio delle relative competenze in vista del

conseguimento di un obiettivo comune mentre il documento tecnico offre nei modi e nelle forme della partecipazione attiva la possibilità di essere “autori” del piano che saranno chiamati ad attuare.

## **§ 2) La partecipazione pubblica**

La partecipazione pubblica “propositiva” (in quanto preparata da un’analisi critica dei contesti in cui opera) è elemento determinante nella definizione degli obiettivi e delle misure del PGDAC.2 e dei PTA.2.

Per il suo corretto svolgimento la Direttiva n. 2000/60/CE impone un periodo di tempo non inferiore a tre anni e concede almeno sei mesi di tempo ai portatori d’interesse per consentire loro di presentare osservazioni scritte. Per facilitare la partecipazione la direttiva si preoccupa di rendere l’accesso all’informazione sugli elementi del piano il più “amichevole” possibile.

Tale periodo di tempo e le relative condizioni sono considerati necessari affinché i successivi sei anni di attuazione del piano e del connesso programma siano “progettati” per essere efficaci e “preparati” per essere efficienti.

Poiché la fase di informazione e di consultazione pubblica si svolgono in parallelo con lo sviluppo del piano, la partecipazione pubblica richiede alle attività istituzionali il dovuto atteso *feedback*.

## **§ 3) I PTA.2 e il PGDAC.2: il processo di integrazione**

I confini fisici dei sistemi naturali (idrografici, idrogeologici, ecologici) e dei sistemi antropici (bacini d’utenza e bacini di sviluppo) non coincidono quasi mai con i confini delle giurisdizioni amministrative: il processo di integrazione è quindi una scelta obbligata (sancita peraltro dal comma 4 dell’art. 89 del D. Lgs. n. 112/1998) e costringe ad affrontare i problemi secondo schemi “a geometria variabile” e secondo processi iterativi (vedi oltre).

A chiusura del primo ciclo dei piani di gestione la Commissione Europea ha rappresentato all’Italia (incontro bilaterale del 24 settembre 2013) la necessità di definire il rapporto tra i piani di tutela delle acque (che hanno un ambito di applicazione limitato alla giurisdizione regionale) e i piani di gestione (che hanno un ambito di applicazione esteso al distretto geografico e quindi, in gran parte dei casi, sovraregionale). La questione è stata risolta dalla stessa delegazione italiana che, invocando l’articolo 13(5) della Direttiva n. 2000/60/CE, ha proposto (con l’assenso della Commissione Europea) di affidare ai piani di tutela delle acque la funzione di specializzazione regionale dei piani di gestione che risultano così “*integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica.*”.

## **§ 4) Le risorse economiche**

La disponibilità delle risorse economiche (quella che in un recente documento della Commissione Europea sui costi ambientali e della risorsa è definita *affordability* in termini letterali traducibile come “abbordabilità [del prezzo]”) è, con la partecipazione pubblica, l’altro elemento determinante nella definizione degli obiettivi e delle misure del PGDAC.2 e dei PTA.2.

Le risorse economiche sono costituite:

- dalla tariffa dei servizi idrici (il corrispettivo che l’utilizzatore finale paga per la fornitura dell’acqua);

- dai tributi ambientali (tale può considerarsi il “canone” pagato annualmente per la concessione del demanio idrico da un soggetto che si approvvigiona d’acqua per le proprie o per le altrui esigenze);
- dalla fiscalità generale (tale può considerarsi, ad esempio, la fonte del finanziamento per l’attuazione del “piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica” il cui ammontare finanziario è stato ripartito tra le Regioni dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 maggio 2014);
- dai fondi strutturali europei (laddove destinati allo scopo e alimentati dal bilancio statale);
- dalla disponibilità da parte dei portatori d’interesse a “pagare” i sacrifici accettando i vincoli e i condizionamenti imposti alle loro attività per contribuire al conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale.

Poichè vincoli e condizionamenti costituiscono una quota non secondaria delle misure del programma (e quindi delle globali risorse necessarie all’attuazione dello stesso), è immediato considerare l’analisi della *disponibilità economiche* (ed in particolare di quelle messe a disposizione dai privati) e la *partecipazione pubblica* fattori determinanti della definizione dei contenuti del piano di gestione e complementari in quanto attraverso la seconda è possibile pervenire ad una “quantificazione” completa ed univoca della prima (vedi oltre per la *componente socio-economica*).

Alla necessità di avere un programma di misure i cui costi siano realmente “coperti” dalle risorse economiche (*funding*) la Commissione Europea ha dedicato una parte delle domande rivolte all’Italia nel corso dell’incontro bilaterale del 24 settembre 2013 e ne ha riproposto l’obbligo con una comunicazione del Gruppo di Coordinamento Strategico (*Strategic Co-ordination Group*) del 4 novembre 2013.

### **§ 5) Le criticità del processo decisionale**

Se si vuole decidere con cognizione di causa e responsabilità occorre identificare le criticità insite in qualsiasi processo decisionale.

Nel documento tecnico sono stati individuati tre livelli di complessità corrispondenti a:

- molteplicità dei soggetti decisori e numerosità delle variabili indipendenti;
- “vaghezza” della conoscenza e “imprecisione” delle informazioni;
- elezioni regionali del 2015 che determinano un “fermo decisionale” (il piano di gestione non è “ordinaria amministrazione”) nei primi mesi del 2015.

La complessità è ineliminabile. Pur tuttavia il documento tecnico oltre a ricercare soluzioni per una minimizzazione degli effetti individua in un procedimento iterativo il migliore approccio per arrivare ad una decisione robusta (è quella cui si converge per successive approssimazioni potendo “migliorare” anche decisioni precedentemente assunte).

In ossequio a tale principio anche la terza ed ultima fase della partecipazione pubblica “attiva” (quella “diretta” attraverso il confronto e la discussione dal vivo sul progetto di piano con i portatori d’interesse – quella “mediata” dalla pubblicazione dei documenti e dalle osservazioni scritte è continua) è stata organizzata in due parti;

- la prima da luglio 2014 a novembre 2014 nella quale ci si confronta sulla e si discute la “prima elaborazione della proposta di progetto di aggiornamento del PGDAC”;
- la seconda da giugno 2015 a novembre 2015 nella quale ci si confronta sui e si discutono i contenuti aggiornati dei piani di tutela delle acque.

### **§ 6) Macro-pressioni e macro-impatti**

Nel vigente PGDAC erano state individuate delle macro-pressioni (e i corrispondenti macro-impatti). Tali macro-pressioni corrispondevano a “forzanti” che incidevano sulla risorsa

idrica nel suo complesso (e quindi sul sistema o su sistemi di corpi idrici) anziché sui singoli corpi idrici. Gli effetti negativi potevano essere contrastati solo con una strategia globale (a scala di distretto) di organizzazione del sistema di approvvigionamento dell'acqua favorita da un contesto nazionale di gestione della risorsa all'interno del quale il distretto dell'Appennino Centrale svolgeva un ruolo determinato.

La contro-immagine di questo contesto nazionale è il bilancio idrico nazionale previsto dall'articolo 88, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 112/1998.

Nel documento tecnico le macro-pressioni sono individuate con riferimento:

- alla *componente territoriale*, per tener conto dell'integrazione con una parte della pianificazione di settore espressamente rivolta allo sviluppo economico (vedi in precedenza);
- alla *componente climatica*, per tener conto del contrasto ai cambiamenti climatici per il quale nel vigente PGDAC era stato sviluppato il prototipo di un *Drought Management Plan*, ovvero di un piano di contrasto alla siccità (così definito dalla stessa Commissione Europea a seguito della valutazione del PGDAC);
- alla *componente socio-economica*, per tener conto dei comportamenti dei singoli portatori d'interesse (quando utilizzatori dell'acqua) nei confronti di una politica dei "prezzi dell'acqua" (tariffe, canoni e prelievo fiscale per l'ambiente) per la cui comprensione in linea teorica si dovrebbe ricorrere all'analisi micro-economica (e cioè alla ricerca del massimo dell'utilità del consumatore sotto il vincolo del patrimonio individuale), come parte della più generale analisi economica del piano di gestione.

### **§ 7) Pre-analisi di rischio a scala di distretto**

È evidente che un corpo idrico esposto più degli altri alle pressioni (e soprattutto al loro prevedibile sviluppo nel tempo) è più vulnerato (e vulnerabile) se la sua capacità di resistere alle pressioni (resilienza) è pari a quella degli altri.

Ipotizzando, in forza del principio di precauzione, che tutti i corpi idrici siano sotto questa condizione, la pre-analisi di rischio individua, solo sulla scorta delle macro-pressioni (integrate da un'analisi delle tendenze demografiche nei bacini più significativi) e in base allo stato di qualità in cui si trovano i corpi idrici al 2012, una prima ipotesi di sistemi di corpi idrici sui quali intervenire prioritariamente.

Questa ipotesi è soggetta a consultazione pubblica dei portatori d'interesse i quali, per conoscenza diretta delle situazioni, possono discuterne la fondatezza.

In altre parole la pre-analisi di rischio costituisce da un lato il naturale sviluppo dei risultati della seconda fase di consultazione pubblica (nel corso della quale erano stati ipotizzati i principali problemi di gestione delle acque identificati nel distretto (vedi *DoC.1* del 20 marzo 2013) e dall'altro prepara l'analisi di rischio prevista dal DM n. 131/2008 che le Regioni debbono svolgere una volta completato l'aggiornamento dell'analisi delle pressioni (e dei relativi impatti) sui singoli corpi idrici al fine di definire in modo univoco la relazione *pressioni-misure*.

### **§ 8) Ipotesi di contesto nazionale**

Una strategia di tutela ambientale (del sistema dei corpi idrici superficiali e sotterranei) non può non tener conto di condizionamenti/opportunità che possono venire dal contesto d'azione nazionale, indipendentemente dalla circostanza che esso sia il frutto di una "politica" dell'acqua progettata da un unico soggetto o il risultato di un insieme di azioni realizzate a diverso livello e in tempi diversi, ancorché coordinate tra loro al fine di eliminarne gli elementi di conflittualità e/o di ridondanza.

Poiché il documento tecnico riconosce (in linea di coerenza con il vigente PGDAC) la necessità di una *regia unitaria a grande scala nella gestione dell'approvvigionamento della risorsa* la cui condizione (necessaria ma non sufficiente) è l'*integrazione funzionale tra i vari settori d'uso della stessa*, è necessario ipotizzare un contesto nazionale di gestione della risorsa almeno nelle sue grandi linee e conformato comunque ad atti normativi certi. Il documento tecnico non specifica né la forma amministrativa né l'organizzazione della *regia unitaria* né tantomeno indica il processo per realizzare l'*integrazione funzionale tra i vari settori d'uso della risorsa* in quanto attengono a competenze specifiche regionali esercitate secondo linee guida nazionali.

Le ipotesi di contesto nazionale assunte consentono comunque di definire l'acqua contenuta nel complesso acquifero del massiccio centrale carbonatico come *riserva strategica nazionale* nella prospettiva della creazione della *Rete Idrica Nazionale* e di indicare la *navigabilità del Tevere a fini ricreativi* come fattore concorrente (nella qualità e nella quantità) e di riequilibrio degli altri usi della stessa risorsa.

### **§ 9) Obiettivi a scala di distretto**

Poiché il PGDAC.2 si configura come il “quadro” all'interno del quale opera la partecipazione “propositiva” (e non la “cornice” che la limita) e i singoli piani di tutela specializzano misure ed obiettivi, il documento tecnico deve:

- unificare
- fornire un *range* di possibilità.  
Per fare questo il documento tecnico individua:
  - un quadro strategico distrettuale che tiene “coese” le Regioni del distretto intorno ad un patto unitario con il Governo centrale;
  - un intervallo di obiettivi al fine di dare possibilità alle Regioni di posizionarsi al suo interno in ragione delle reali possibilità e delle specifiche situazioni territoriali.

La particolare conformazione del distretto - che vede metà del territorio interessata da bacini interregionali (Tevere e Tronto per le acque superficiali e massiccio centrale per le acque sotterranee) e l'altra metà da bacini regionali - e la specifica caratteristica del fiume Tevere nel nodo di Orte - che vede il contributo del Nera superiore per più di un ordine di grandezza a quello del Tevere - hanno consentito la suddivisione del distretto in cinque sub-distretti che ricalcano quasi sostanzialmente i confini delle singole Regioni. I risultati della classificazione “provvisoria” dello stato di qualità al 2012 ha confermato questa opzione.

La scelta dei cinque sub-distretti consente di “alleggerire” il carico del coordinamento ponendo le Regioni in condizioni di attivare raccordi tecnico-operativi per sottogruppi formati al massimo da quattro Regioni delle sette del distretto.

Per questi motivi gli obiettivi a scala di distretto sono stati definiti per ambito amministrativo pur conservando il riferimento all'ambito fisico.

### **§ 10) Le priorità d'intervento**

Le priorità d'intervento sono la contro-immagine degli obiettivi.

### **§ 11) Le risorse economiche e gli obiettivi**

La Direttiva n. 2000/60/CE (in questo pienamente recepita dal D. Lgs. n. 152/2006) pone l'accento sulla fase attuativa che - come detto sopra - deve essere “progettata” e “preparata”.

Il momento centrale della fase attuativa è costituito dal primo triennio di applicazione delle misure del programma immediatamente preceduto e seguito dagli “almeno” tre anni della fase di partecipazione pubblica propositiva, rispettivamente del ciclo corrente e di quello futuro.

Il piano di gestione (e con esso i piani di tutela delle acque) non è dunque un piano “statico” fissato una volta per tutte e il cui aggiornamento deve essere “giustificato”. Esso è un piano che deve essere sempre “attuale” e il cui mancato aggiornamento non è preso in considerazione men che meno come possibilità da giustificare: in altre parole il piano deve essere aggiornato pena l’avvio della procedura d’infrazione.

Il “cuore” del piano è dunque la sua attuazione (più dell’obiettivo) e, per essa, il “programma delle misure” che ha come oggetti specifici i “tempi” e le “risorse” per l’attuazione delle misure o meglio le *risorse* in quanto “certe e collocate nel momento giusto”.

Il trionomio *risorse-misure-obiettivi* è inscindibile.

Il piano di gestione (e con esso i piani di tutela delle acque) è uno “strumento di gestione”, operativo più che conoscitivo (anche se la conoscenza attraverso il monitoraggio è fondamentale per operare) e come tale implica costanza e continuità d’azione.

Le *risorse* quindi sono soprattutto quelle legate a flussi finanziari continui e costanti più che a grandi sforzi finanziari d’investimento. Questi, infatti, sempre concentrati in brevi periodi e per fronteggiare emergenze, risultano particolarmente gravosi per la struttura operativa incaricata di gestirli e che deve essere in grado di esprimere (in tempi ristretti e per brevi periodi) una “capacità di spesa” che va oltre le sue reali possibilità e finiscono per appesantire oltre misura la struttura organizzativa del soggetto gestore aumentandone di colpo i “costi fissi”. In altri termini periodi a bassa o nulla capacità finanziaria alternati a periodi di elevata ed improvvisa disponibilità finanziaria determinano situazioni di grande inefficienza.

## § 12) *Indicazioni per il regime delle esenzioni*

Si è portati a ritenere da più parti che l’obiettivo della Direttiva n. 2000/60/CE sia lo stato “buono” dei corpi idrici. Tale semplificazione può condurre ad una pericolosa banalizzazione del problema.

In realtà l’articolo 4 della Direttiva è molto più complesso ed articolato perché introduce:

- l’obbligo di *impedire il deterioramento* dello stato di qualità dei corpi idrici con la possibilità (condizionata) di conseguire gradualmente gli obiettivi fissati (significando che è impegno della comunità “crescere” non a spese della qualità ambientale);
- l’obbligo di *proteggere i corpi idrici* (significando che è impegno della comunità assicurare la propria sicurezza e la sicurezza ambientale);
- l’obbligo di *migliorare i corpi idrici* al fine di raggiungere “un buono stato delle acque” (superficiali e sotterranee) con la possibilità (condizionata) di prefiggersi obiettivi meno rigorosi (significando che è impegno della comunità concentrare la propria attenzione sull’elemento base, l’acqua, prima ancora che sul sistema di cui tale elemento è parte, il corpo idrico, anche in riferimento alla tutela delle aree protette);
- l’obbligo di *ridurre l’inquinamento* causato dalle sostanze prioritarie (significando che è impegno della comunità “innovare” anche per tutelare l’ambiente);
- l’obbligo di non pregiudicare la realizzazione degli obiettivi in altri corpi idrici dello stesso distretto (significando che è impegno di una comunità non scaricare sulle altre gli effetti della propria inefficienza).

La consapevolezza della complessità (da non confondere con la difficoltà, comunque presente) di un tale sistema di obiettivi ha ispirato l’articolo 19(2) della Direttiva che recita “La Commissione riesamina la presente direttiva al più tardi entro 19 anni dall’entrata in vigore” avendo fissato all’articolo 4(1) il raggiungimento dell’obiettivo di “un buono stato delle acque” entro 15 anni dall’entrata in vigore. Più recentemente, a seguito dei risultati raggiunti dagli Stati europei



dopo il *primo triennio* di applicazione del *primo programma delle misure del primo ciclo di pianificazione* e soprattutto in ragione della complessità sopra evidenziata, la Commissione ha deciso (Decisione del 20 settembre 2013 n. 2013/480/UE), riconoscendo i “*limiti delle possibilità tecniche attuali*”, di prorogare al 22 dicembre 2016 l’esercizio di intercalibrazione (degli elementi di qualità) per la classificazione dello stato di qualità che, pertanto, avrà i caratteri della provvisorietà ancora per il secondo ciclo di pianificazione.

L’obiettivo sostanziale è dunque quello riportato nelle precedenti alinee.

La necessità di concordare una procedura per definire il regime delle esenzioni (proroghe e deroghe) è strumento per definire compiutamente e ragionevolmente le relazioni interne del trinomio *risorse-misure-obiettivi* (dopo che – vedi prima - l’analisi di rischio ha definito le relazioni *pressioni-misure*).

### **§ 13) La struttura dei contratti territoriali**

I contratti territoriali costituiscono gli strumenti dei quali le Regioni del distretto si dotano per attuare il programma delle misure e rispondono al principio sancito dall’articolo 118 della Costituzione.

Rispetto agli accordi di programma che vedono il coinvolgimento dei diversi livelli della pubblica amministrazione impegnata nella realizzazione di una misura articolata su più azioni, il contratto territoriale vede la partecipazione co-operativa dei soggetti privati che entrano nella realizzazione della/e misura/e individuate per quel determinato ambito territoriale (al cui interno ricadono uno o più corpi idrici) con la quota di risorse che essi rendono disponibile.

Tale quota può essere costituita dalla già citata “disponibilità a pagare” ma anche dagli investimenti diretti (a supporto e/o complemento delle misure del programma) che il soggetto privato ritiene vantaggioso utilizzare in vista di un ritorno ritenuto accettabile.

### **§ 14) Il monitoraggio**

Nel Documento di Consultazione specifica “*Ipotesi di valutazione globale provvisoria dei problemi importanti di gestione delle acque*” (DoC.1) del 20 marzo 2013 era stato posto il problema della composizione della struttura informativa attualmente suddivisa tra diversi livelli istituzionali e tra settori tematici.

Il documento tecnico punta l’attenzione sulla fase della produzione del “dato misurato” (a fronte della “grandezza osservata”) in quanto l’organizzazione condivisa (non necessariamente comune) di questa da parte dei soggetti che ne hanno competenza appare passaggio preliminare affinché gli stessi possano poi, definiti i comuni modelli concettuali in base ai quali si osservano quelle determinate grandezze ambientali e non altre, procedere alla “produzione integrata” delle diverse informazioni.

### **§ 15) Ulteriori adempimenti**

L’ultimo paragrafo è dedicato alla risoluzione di questioni legate alla “geometria” del sistema e coinvolge le strutture regionali nella univoca definizione delle condizioni al “contorno amministrativo”.